



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta".

Testo ddl

Art. 1

Partecipazione alla Fondazione

1. La Regione, nel rispetto del comma 5, articolo 3, della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al comune di Nuoro e alla provincia di Nuoro, all'istituzione della fondazione denominata "Per la pubblica lettura Sebastiano Satta", di seguito Fondazione, con sede in Nuoro, che è costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.
2. Alla Fondazione possono partecipare, in qualità di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.

Art. 2

Finalità della Fondazione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, in armonia con l'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2016, persegua i seguenti scopi principali:
 - a) promuovere la biblioteca pubblica come istituzione aperta alla partecipazione attiva dei cittadini e delle altre istituzioni del territorio;
 - b) incrementare e valorizzare il patrimonio librario, documentale e informativo su qualsiasi supporto in funzione della crescita culturale e sociale della comunità;
 - c) coordinare e promuovere politiche culturali per la promozione del libro e della lettura;
 - d) promuovere la cooperazione bibliotecaria come modalità di gestione privilegiata per l'incremento delle risorse informative e per il miglioramento dei servizi al pubblico;
 - e) promuovere, coordinare e gestire interventi di educazione permanente dei cittadini, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con altri enti;
 - f) promuovere azioni e accordi diretti all'organizzazione di servizi mirati all'integrazione sociale e multiculturale, allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenze speciali (o svantaggiate);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- g) promuovere la conoscenza dell'opera e del messaggio di Sebastiano Satta e più in generale della letteratura della Sardegna, attraverso attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, di ricerca e di divulgazione in ambito regionale, nazionale e internazionale, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni.
2. Lo statuto della Fondazione può attribuire alla stessa ulteriori finalità, purché compatibili con quelle indicate dal comma 1.

**Art. 3
Adempimenti**

1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall'articolo 2, autorizza il Presidente della Regione a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.
2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
3. Con l'atto costitutivo viene adottato lo statuto della Fondazione, che deve prevedere la composizione, i modi di formazione e funzionamento degli organi sociali, le finalità, nonché le altre indicazioni prescritte dal codice civile.

**Art. 4
Rappresentanti della Regione nella Fondazione**

1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto è previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 5
Relazione annuale**

1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

**Art. 6
Partecipazione alla dotazione patrimoniale**

1. La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della Fondazione attraverso la concessione in uso del compendio immobiliare demaniale, denominato "Villa Buscarini", sito in Nuoro in piazza Asproni, comprensivo dell'area cortilizia antistante.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 7

Contributo annuale

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 500.000 annui, a decorrere dall'anno 2019.
2. A decorrere dall'anno 2019 la riserva di cui all'articolo 12, comma 16, lett. a) della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è pari a euro 500.000.
3. Il contributo di cui al comma 2 è erogato a favore della Fondazione a decorrere dalla sua costituzione.

Art. 8

Sospensione del contributo

1. La Regione sospende l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 7 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 500.000 annui, a decorrere dall'anno 2019.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2019-2020 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

2019 - euro 500.000 - Mediante riduzione riserva di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, art. 12, comma 16, lett. a) Capitolo SC03.0123 Missione 05 Programma 02

2020 - euro 500.000 - Mediante riduzione riserva di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, art. 12, comma 16, lett. a) Capitolo SC03.0123 Missione 05 Programma 02

in aumento

Missione 05 Programma 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2019 euro 500.000

2020 euro 500.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette Missioni e Programmi del bilancio della Regione per gli anni 2019-2020 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 10
Abrogazioni

1. Il comma 4, articolo 29, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, come modificato dal comma 3, articolo 4, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2), è abrogato.

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.